MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 2 maggio 2006

Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lettera n), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale»;

Visto l'art. 190 del predetto decreto legislativo, che disciplina i registri di carico e scarico dei rifiuti e individua i soggetti obbligati alla tenuta degli stessi;

Visto l'art. 195, commi 2 lettera n), e 4 del predetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, riportati negli allegati A e B, utilizzabili dai soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' dai soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), con esclusione dei piccoli produttori artigiani di cui all'art. 2083 del codice civile che non hanno piu' di tre dipendenti. Il modello di registro utilizzabile dai piccoli produttori artigiani di cui al presente comma sara' approvato con successivo decreto.

2. La vidimazione e la numerazione, dei registri seguono le procedure e le modalita' fissate dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'applicazione delle predette norme valgono, per quanto applicabili, le circolari dell'Amministrazione finanziaria e, in particolare, dell'Agenzia delle entrate. Considerato che l'art. 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 203, ha modificato l'art. 39 sopra richiamato abolendo l'obbligo di vidimazione per i registri IVA, tale obbligo si intende soppresso anche per i registri di carico e scarico dei rifiuti;

3. La stampa dei registri tenuti mediante strumenti informatici segue le disposizioni applicabili ai registri IVA. E' possibile utilizzare carta di formato A4, regolarmente numerata.

4. In sostituzione dei modelli di cui al comma 1, i produttori di rifiuti non pericolosi, hanno la facolta' di adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico anche con i seguenti registri, scritture e documentazione contabili:

a) registri IVA di acquisto e vendite;

b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge.

5. I registri, la documentazione e le scritture contabili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 possono sostituire i registri di carico e scarico a condizione che siano conformi alla normativa applicabile ai registri IVA, siano integrati dal formulario di cui all'art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e contengano i seguenti elementi, da annotarsi con la cadenza stabilita dall'art. 190, comma 1, del citato decreto legislativo e secondo le modalita' indicate nell'allegato C:

a) data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui

il movimento viene effettuato;

b) le caratteristiche del rifiuto e per i rifiuti pericolosi, le caratteristiche di pericolo proprie del rifiuto prodotto o preso in carico;

c) le quantita' dei rifiuti prodotti all'interno dell'unita' locale o presi in carico;

d) l'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;

e) il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento;

f) l'eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale;

g) il metodo di trattamento impiegato con riferimento alle operazioni indicate negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.

1. Il presente decreto sostituisce a tutti gli effetti il decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148. I registri di carico e scarico di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, conformi al decreto ministeriale richiamato e in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purche' contengano tutti gli elementi previsti ai sensi dell'art. 1.

2. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro: Matteoli

Allegati;

----> Vedere Allegati da pag. 89 a pag. 96 <----

ALLEGATO A

A-1

FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

1 DITTA .....

Residenza o domicilio .....
comune via n.

Codice fiscale .....

Ubicazione dell'esercizio .....
comune via n

2 ATTIVITA' SVOLTA

PRODUZIONE |_|
RECUPERO |_| cod....
SMALTIMENTO |_| cod
TRSPORTO |_|
INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO CON DETENZIONE |_|

3 TIPO DI ATTIVITA' .....

.....

4 REGISTRAZIONE N. DEL e N. DEL

5 CARTTTERISTICHE DEL RIFIUTO:

A) STATO FISICO

1. Solido pulverulento
2 Solido non pulverulento
3. Fangoso palabile
4. Liquido

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITA'

H1 esplosivo
H2 comburente
H3-A facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile)
H3-B infiammabile
H4 irritante
H5 nocivo
H6 tossico (incluso molto tossico)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

H7 cancerogeno
H8 corrosivo
H9 infetto
H10 teratogeno
H11 mutageno
H12 a contatto con l'acqua libera gas tossico o molto tossico
H13 sorgente di sostanze pericolose
H14 ecotossico

A-2

Scarico Carico del n	Caratteristiche del rifiuto a)CER b)Descrizione	Quantità: Kg Litri	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto	Annotazioni
Formulario n del Rif. operazione di carico n	c)Stato fisico d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a () smaltimento cod. ()recupero cod.	Metri cubi Peso verificato a destino	Intermediario /Commerciante Destinazione Sede C.F. Iscrizione Albo n	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO B

FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

INTERMEDIARI E COMMERCIANTI NON DETENTORI

1. DITTA .....

Residenza o domicilio .....
comune via n.

Codice fiscale .....

Ubicazione dell'esercizio .....
comune via n

2.CARATTTERISTICHE DEL RIFIUTO:

A) STATO FISICO

1.Solido pulverulento

2 Solido non pulverulento

3 Fangoso palabile

4.Liquido

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITA'

H1 esplosivo

H2 comburente

H3-A facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile)

H3 B infiammabile

H4 irritante

H5 nocivo

H6 tossico (incluso molto tossico)

H7 cancerogeno

H8 corrosivo

H9 infetto

H10 teratogeno

H11 mutageno

H12 a contatto con l'acqua libera gas tossico o molto tossico

H13 sorgente di sostanze pericolose

H14 ecotossico

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

B-2

Data movimento	Codice CER Rifiuto	Produttore /Detentore	Destinatario
Movimento del	Codice e caratteristiche del rifiuto: a)CER b)Descrizione	Denominazione/ Ragione sociale C.F.	Denominazione/ Ragione sociale C.F.
Formulario n del	c)Stato fisico d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a ( ) smaltimento cod ( ) recupero cod	Indirizzo	Indirizzo
Annotazione:	Quantità Kg Litri	Trasportatore Denominazione/ Ragione sociale C.F.	Eventuali annotazioni
	Peso verificato a destino	Indirizzo	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO C

C-1

DESCRIZIONE TECNICA MOD.'A'

PRODUTTORE/RECUPERATORE/SMALTITORE/TRASPORTATORE/INTERMEDIARI E COMMERCIANTI DETENTORI

I. LE IMPRESE CHE PRODUCONO O RECUPERANO O SMALTISCONO O TRASPORTANO RIFIUTI O EFFETTUANO ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE/COMMERCIO CON DETENZIONE DI RIFIUTI DEVONO TENERE IL REGISTRO DI CUI ALL'ALLEGATO "A"

II. SULLA PRIMA PAGINA DEL REGISTRO DI CARICO e scarico sono riportati, in corrispondenza delle diverse voci, i seguenti dati:

a) alla voce "DITTA": dati anagrafici relativi all'impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio);

b) alla voce "ATTIVITA' SVOLTA": dati relativi all'attivita' svolta (produzione, recupero, smaltimento, trasporto) e il codice relativo all'attivita' di recupero e smaltimento di cui agli allegati B e C al decreto legislativo 3 aprile 2006,n.152;

c) alla voce "TIPO DI ATTIVITA'" (solo per le imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento): la categoria di attivita', cosi' come individuata negli allegati "B" e "C' al decreto legislativo 3 aprile 2006,n.152 e descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto: separazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, inertizzazione, ecc ;

d) alla voce "REGISTRAZIONE": la data ed il numero della prima e dell'ultima registrazione.

e) alla voce "CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO": la elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati, sulle corrispondenti voci "stato fisico" e "classi di pericolosita'" in sede di annotazione del carico o dello scarico dei rifiuti

III. I FOGLI DEL REGISTRO devono contenere le seguenti informazioni:

a) Nella **prima colonna** deve essere contrassegnata l'operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione con l'indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa. In caso di scarico devono, inoltre, essere indicati il numero del formulario, la data di effettuazione del trasporto e il riferimento alla registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce;

b) Nella **seconda colonna** devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- IL CODICE CER DEL RIFIUTO

- LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO: va annotata la descrizione del rifiuto come risulta dal codice CER. Per i codici terminanti con il numero 99 (rifiuti non specificati altrimenti) va annotata una descrizione appropriata, per quanto possibile, del particolare rifiuto

- LO STATO FISICO DEL RIFIUTO: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido

- LE CLASSI DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO D AL PRESENTE DECRETO INDIVIDUATE SULLA BASE DELL'ALLEGATO I AL DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152, PROPRIE DEL RIFIUTO (solo per i rifiuti pericolosi)

- LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO CON L'INDICAZIONE DEL CODICE DI ATTIVITA' DI CUI AGLI ALLEGATI "B" E "C" DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (se la registrazione si riferisce allo scarico)

c) Nella **terza colonna** devono essere trascritti i dati relativi alla quantita' di rifiuti prodotti all'interno dell'unita' locale o presi in carico (in Kg o in litri o in metri cubi): spetta al produttore scegliere l'unità di misura, che dovrà essere mantenuta dal trasportatore fino al recuperatore o allo smaltitore

d) Nella **quarta colonna** deve essere indicato il luogo di produzione e l'attivita' di provenienza dei rifiuti (solo per i soggetti di cui all'art.230 commi 1 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) nonche' (qualora la presa in carico o l'uscita del rifiuto dallo stabilimento sia gestita tramite un intermediario o commerciante) i seguenti dati della societa' commerciale o di intermediazione:

- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA

CODICE FISCALE DELL'IMPRESA

- SEDE DELL'IMPRESA;

- NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTIONE RIFIUTI

e) nella **quinta colonna** possono essere riportate eventuali annotazioni. Nell'ambito di tali annotazioni può essere precisato tra l'altro se il rifiuto è soggetto ad un calo naturale di peso o se il peso è stimato (peso da verificarsi a destino)

f) Nel caso di peso da verificarsi a destino, la riga relativa al peso verificato a destino deve essere compilata entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della quarta copia del formulario.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

C-2

DESCRIZIONE TECNICA MOD.'B'

INTERMEDIARI E COMMERCIANTI NON DETENTORI

I. LE SOCIETA COMMERCIALI O DI INTERMEDIAZIONE CHE NON - DETENGONO I RIFIUTI hanno l'obbligo di tenere il registro di cui all'allegato "B".

II. SULLA PRIMA PAGINA DEL REGISTRO DI CARICO e scarico devono essere riportati

a) i dati anagrafici relativi all'impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio);

b) la elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati sulle corrispondenti voci "stato fisico" e "classi di pericolosita" in sede di annotazione del carico o dello scarico dei rifiuti

III. I FOGLI DEL REGISTRO devono contenere le seguenti informazioni:

a) Nella prima sezione devono essere indicati le informazioni relative alla DATA DELL'OPERAZIONE ed IL NUMERO DEL FORMULARIO CON LA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO

b) Nella seconda colonna devono essere riportate le seguenti caratteristiche del rifiuto:

- IL CODICE CER DEL RIFIUTO

- LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO

LO STATO FISICO DEL RIFIUTO: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido

- LE CLASSI DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO D AL PRESENTE DECRETO INDIVIDUATE SULLA BASE DELL'ALLEGATO I AL DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152, PROPRIE DEL RIFIUTO (solo per i rifiuti pericolosi)

- LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO CON L'INDICAZIONE DEL CODICE DI ATTIVITA' DI CUI AGLI ALLEGATI "B" E "C" DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006,n. 152 (se la registrazione si riferisce allo scarico

- LA QUANTITA' DI RIFIUTI (in kg o in litri)

c) Nella terza colonna devono essere indicati la DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE E INDIRIZZO DEL PRODUTTORE O DETENTORE E DEL TRASPORTATORE

d) Nella quarta colonna devono essere indicati la DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE E INDIRIZZO DEL DESTINATARIO, specificando se i rifiuti sono destinati ad attivita' di recupero o di smaltimento e il codice di attivita' riportato negli allegati "B" e "C" del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE GURITEL

ALLEGATO D

Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

Vedasi Allegato I alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.

ALLEGATO E

Elenco dei rifiuti pericolosi

Tali rifiuti devono essere individuati nell'ambito dell'elenco dei rifiuti di cui all' Allegato D alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.

06A04463

DECRETO 2 maggio 2006

Criteri, procedure e modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 186, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, ed in particolare l'art 186, comma 3, secondo cui con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono determinati i limiti massimi accettabili nonché le modalità di analisi dei materiali ai fini della loro caratterizzazione, salvo limiti inferiori previsti da disposizioni speciali;

Decreta:

Art 1

Ambito di applicazione

1 Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art 186, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, i criteri, le procedure e le modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo

Art 2

Campionamento

1. Il campionamento delle terre e rocce da scavo è effettuato sul materiale tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo, secondo la norma UNI 10802 «Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati»

Art 3

Preparazione dei campioni

1 La preparazione dei campioni delle terre e rocce da scavo, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, è effettuata secondo i principi generali della norma UNI 10802 e secondo le ulteriori indicazioni di cui ai seguenti commi

2 Dai campioni ottenuti ai sensi dell'art 2 dovrà essere scartata in campo la frazione maggiore di 2 cm Qualora i campioni ottenuti ai sensi dell'art. 2 siano costituiti da materiale in breccia nel quale l'aliquota di granulometria inferiore a 2 cm sia presente in quantità inferiore all'1% in peso, non sarà necessario procedere all'analisi dei campioni

3 Le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm; qualora l'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm sia inferiore al 10% in peso, il campione di cui al comma 2 dovrà essere sottoposto ad una riduzione granulometrica tale da assicurare che l'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm sia almeno pari al 10% in peso La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro

4 Quanto riportato nell'appendice A «Prove di eluizione (prova di conformità) per rifiuti granulari e monolitici di forma regolare e irregolare» della norma UNI 10802 non si applica alle terre e rocce da scavo

Art 4

Determinazioni analitiche

1 Le analisi di laboratorio sui campioni ottenuti ai sensi dell'art 3, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE